

Roma, 26 maggio 2014

Ai Presidenti e Direttori

Prot. n. 051/2014/D/gg

- ASSTRA
- FEDERAMBIENTE
- FEDERUTILITY

LORO SEDI

Oggetto: Legge 2 maggio 2014, n. 68 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche in favore di regioni ed enti locali ed interventi localizzati nel territorio." (cosiddetto "salva Roma" ter).

Si informano le Imprese associate che, sulla GU n. 102 del 5 maggio 2014, è stato pubblicato il provvedimento in oggetto. La Legge 68/2014 e le modifiche da essa apportate al Decreto Legge 16/2014 - il cui testo coordinato si tramette in allegato alla presente - sono entrate in vigore il 6 maggio 2014.

Tra le disposizioni che rivestono maggior interesse per le aziende associate si segnalano, sinteticamente, le seguenti.

Società partecipate dalle amministrazioni locali

L'**art. 2**, reca modifiche alla legge n. 147/2013 (c.d. legge di stabilità 2014), aggiungendovi nuovi commi o modificandone alcuni. Per un esame dell'intero complesso delle norme introdotte dalla citata L. 147/2013 cfr. Circolare Confservizi prot. n. 002/2014/D/gg del 9 gennaio 2014 (in corrispondenza delle circolari: ASSTRA 7/SEF del 09 gennaio 2014, Federambiente Prot.n. 553/RV del 24 aprile 2014 e Federutility 9/01/2014 prot. n. 3952/AG). In particolare, il **co. 1, lett. a-bis**), inserisce nel corpus dell'articolo 1, della legge di stabilità 2014, i commi 568-bis e 568-ter.

Il comma 568-bis incentiva le pubbliche amministrazioni locali e le società da queste controllate direttamente o indirettamente a:

- a) sciogliere le società controllate direttamente o indirettamente;
- b) alienare le società partecipate con procedura ad evidenza pubblica.

Nel caso sub a), gli atti e le operazioni posti in essere in favore di pubbliche amministrazioni in seguito allo scioglimento di società controllate direttamente sono esenti da imposizione fiscale, incluse le imposte sui redditi e l'imposta regionale sulle attività produttive, ad eccezione dell'imposta sul valore aggiunto. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa. In tal caso i dipendenti in forza alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono ammessi di diritto alle procedure di mobilità di cui ai commi da 563 a 568 dell'articolo 1 delle citata legge n. 147/2013.

Invece, ove lo scioglimento riguardi una società controllata indirettamente, le plusvalenze realizzate in capo alla società controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

La condizione da soddisfare per le fattispecie sub a) è che lo scioglimento della società sia in corso ovvero venga deliberato non oltre dodici mesi dalla data di entrata in vigore della disposizione in commento.

Nel caso sub b), la condizione posta è, invece, che l'alienazione delle partecipazioni detenute alla data di entrata in vigore della disposizione in commento e la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014 avvengano con procedura ad evidenza pubblica deliberata non oltre dodici mesi ovvero in corso alla data di entrata in vigore della disposizione stessa.

In caso di alienazione delle partecipazioni in una società mista, al socio privato che detenga una quota di almeno il 30 per cento alla data di entrata in vigore della disposizione in commento, deve essere riconosciuto il diritto di prelazione. Anche nell'ipotesi sub b) il beneficio previsto, ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive, è che le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Sui benefici fiscali concessi alle imprese, peraltro, occorre evidenziare il possibile contrasto tra la previsione in esame (nella misura in cui prevede benefici economici anche per le società) e la normativa comunitaria sugli aiuti alle imprese. Come nell'annosa vicenda degli aiuti di stato alle ex municipalizzate (di cui alla decisione della Commissione 2003/193/CE), l'incentivo, se non previamente notificato alla Commissione Europea (e da questa approvato) potrebbe condurre all'attivazione di una procedura di recupero nei confronti delle imprese beneficiarie che superassero il c.d. *de minimis* (attualmente pari a 200.000 euro in tre anni, limite elevato a 500.000 euro in tre anni in caso di società che gestiscono Servizi di interesse economico generale, c.d. SIEG).

In virtù del richiamo, in particolare, al co. 563, che esclude dalle procedure di mobilità le società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e le società dalle stesse controllate, le stesse potrebbero risultare escluse dalle disposizioni testé illustrate.

Il co. 568-ter, sancisce, invece, che "il personale in esubero delle società di cui al comma 563 che, dopo l'applicazione dei commi 565, 566, 567 e 568, risulti privo di occupazione ha titolo di precedenza, a parità di requisiti, per l'impiego nell'ambito di missioni afferenti a contratti di somministrazione di lavoro stipulati, per esigenze temporanee o straordinarie, proprie o di loro enti strumentali, dalle stesse pubbliche amministrazioni".

Il **co. 1, lett. b), dell'articolo 2**, del D.L. 16/2014 modifica il co. 569 della legge di stabilità 2014 (n. 147/2013). A seguito dell'intervento, il termine di trentasei mesi fissato dal comma 29 dell'articolo 3, della legge 244/2007, per la cessione a terzi da parte delle amministrazioni pubbliche delle partecipazioni vietate (diverse da quelle in società che producono "servizi di interesse generale") è prorogato di dodici mesi, anziché quattro, a partire dal 1° gennaio 2014. Decorso tale termine, come noto, la partecipazione non alienata mediante procedura di evidenza pubblica cessa ad ogni effetto; entro dodici mesi successivi alla cessazione la società liquida in denaro il valore della quota del socio cessato in base ai criteri stabiliti all'articolo 2437-ter, secondo comma, del codice civile.

Bilancio di previsione degli enti locali

L'**art. 2-bis**, introdotto dalla legge in oggetto, proroga ulteriormente al 31 luglio 2014 il termine per l'approvazione dei bilanci annuali di previsione degli enti locali.

Attuazione dei piani di riequilibrio pluriennale degli enti locali

Il **co. 4-bis, dell'art. 3**, anch'esso inserito in fase di conversione, consente alle società controllate dagli enti locali interessati dai piani di riequilibrio finanziario pluriennale e dai piani triennali per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio ivi indicati, di applicare le disposizioni in tema di mobilità del personale di cui al co. 563 della legge di stabilità 2014 anche derogando al principio della "coerenza con il rispettivo ordinamento professionale".

Disposizioni concernenti le società di Roma Capitale

Come noto, il provvedimento reca un apposito articolo dedicato interamente al risanamento finanziario di Roma Capitale. Nel rinviare al testo dell'**art. 16** ogni dettaglio al riguardo, qui pare opportuno evidenziare, in particolare, le misure di maggiore rilievo che sono state adottate, che costituiscono evidentemente uno *jus speciale*.

Il comma 1 stabilisce che Roma Capitale, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 16/2014, è tenuta a trasmettere al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Camere e alla Corte dei conti un rapporto che, tra l'altro, evidenzia "le cause della formazione del disavanzo di bilancio di parte corrente negli anni precedenti, anche con riferimento alle società controllate e partecipate".

Inoltre, il co. 2 stabilisce che, contestualmente al rapporto suddetto, Roma Capitale trasmetta, per quanto concerne i servizi pubblici locali "al Ministero dell'interno, al Ministero dell'economia e delle finanze, alle Camere e alla Corte dei conti un piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio al cui interno sono indicate le misure per il contenimento dei costi e la valorizzazione degli attivi di Roma Capitale prevedendo a tali fini l'adozione di specifiche azioni amministrative volte a:

- "a) applicare le disposizioni finanziarie e di bilancio, nonché i vincoli in materia di acquisto di beni e servizi e di assunzioni di personale, previsti dalla legge 27 dicembre 2013, n. 147, a tutte le società controllate con esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati;
- a-bis) operare la ricognizione di tutte le società controllate e partecipate da Roma Capitale, evidenziando il numero dei consiglieri e degli amministratori nonché le somme complessivamente erogate a ciascuno di essi;
- a-ter) avviare un piano rafforzato di lotta all'evasione tributaria e tariffaria;
- b) operare la ricognizione dei costi unitari della fornitura dei servizi pubblici locali e adottare misure per riportare tali costi ai livelli standard dei grandi comuni italiani;
- c) operare una ricognizione dei fabbisogni di personale nelle società partecipate, prevedendo per quelle in perdita il necessario riequilibrio con l'utilizzo degli strumenti legislativi e contrattuali esistenti, ivi inclusa la mobilità interaziendale, nel quadro degli accordi con le organizzazioni sindacali, nonché dello strumento del distacco di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. Il distacco e l'utilizzo di dirigenti e personale possono avvenire esclusivamente nei limiti della spesa consolidata accertata con riferimento all'anno precedente nel quadro degli accordi che saranno adottati con le organizzazioni sindacali;

d) adottare modelli innovativi per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale, di raccolta dei rifiuti e di spazzamento delle strade, anche ricorrendo alla liberalizzazione;


e) procedere, ove necessario per perseguire il riequilibrio finanziario del comune, alla fusione delle società partecipate che svolgono funzioni omogenee, alla dismissione o alla messa in liquidazione delle società partecipate che non risultino avere come fine sociale attività di servizio pubblico, nonché alla valorizzazione e dismissione di quote del patrimonio immobiliare del comune;

e-bis) responsabilizzare i dirigenti delle società partecipate, legando le indennità di risultato a specifici obiettivi di bilancio".

Nel rimanere a disposizione per ogni eventuale maggiore approfondimento, si inviano cordiali saluti.

Il Coordinatore del Comitato di Direzione

Avv. Guido Del Mese



GS